

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470-202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordin. L. 1.500 - Sostenitore L. 5.000
Versamenti sul c/c postale numero 1/10663

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VII (nuova serie) - N. 13 - 15 Aprile 1972

7 maggio: colleghi, ricordate i vostri stipendi di fame!

Il ventennio delle beffe

La storia inizia nel 1954.

L'art. 1 della legge delega n. 1181 imponeva al governo di emanare, entro un anno, il nuovo statuto del personale della scuola.

La classe politica al potere ha trovato il tempo e il modo di dare un nuovo assetto a tutto il personale civile e militare dello Stato. Una sola categoria è rimasta fuori dalle attenzioni del potere politico: quella della scuola.

Per il Fascismo andato al potere, la prima riforma fu la scuola.

Per l'antifascismo succeduto al potere, la grande dimenticata è la scuola.

E' noto, per quanto attiene al personale della scuola, che siamo giunti ad una mezza approvazione del tanto sospirato « stato giuridico ». Ma ci accorgiamo — e non da ora — che la legge proposta è una sorta di legge-truffa.

A parte la considerazione, non trascurabile, che il d.d.l., in aperta violazione dell'art. 81 della Costituzione, non prevede la copertura finanziaria per far fronte alle nuove e maggiori spese che comunque deriverebbero dal nuovo assetto delle retribuzioni previste dall'art. 3, il condizionamento della intera disciplina a quella che sarà (se e quando sarà) la scuola « nuova », fa sì che lo « stato giuridico » (che aspettiamo da diciotto anni) sarà operante nella migliore (ma astratta) ipotesi, fra 8-10 anni (è il tempo necessario, calcolato in sede di commissione Biasini, per rendere permanenti le strutture della « scuola nuova »; ma a partire dal momento in cui si varerà la riforma!).

E allora, è a tutti evidente come il discorso attorno allo stato giuridico è un girare a vuoto. E' il contribuire al varo di una legge che, riferendosi ad una situazione futura (e, allo stato, ipotetica) è, attualmente, senza oggetto: una specie di mostro giuridico destinato a rimanere inoperante.

Ecco per quali motivi, al di là dei dettagli della legge, al di sopra

dei particolari che si possono integralmente respingere o modificare, prima, cioè, delle considerazioni di dettaglio, la CISNAL-Scuola ha dichiarato che, affinché la legge sia comunque una norma operante è assolutamente necessario che da essa siano eliminati tutti i riferimenti, tutti i condizionamenti legati ad una ipotetica scuola « nuova ».

Una volontà politica che si traducesse in una formula giuridica del genere, sarebbe una volontà politica dominata da una riserva mentale: quella di rinviare la disciplina dello « stato giuridico » del personale della scuola alla prossima generazione.

A questo gioco non dobbiamo prestarci.

E che cosa ne è del punto nodale della questione, e cioè degli stipendi?

Con la legge 28 luglio 1961, n. 831, gli insegnanti riuscirono a tradurre in termini economici e a far consacrare in norme giuridiche questo elementare principio: nello Stato, le funzioni degli impiegati amministrativi, dei militari, dei giudici, degli insegnanti sono — tra loro — integralmente diverse. Nessuna assimilazione, nessuna analogia, nessun confronto è possibile tra di esse. Trattasi di funzioni — tra di loro — eterogenee. L'unico elemento comune è l'essere — i titolari di tali funzioni — tutti impiegati dello Stato; elemento comune, giuridicamente tradotto, per tutti, in un rapporto di impiego di diritto pubblico avente per fonte non un contratto ma — sempre per tutti — un provvedimento amministrativo.

Sulla base di tali considerazioni, la « 831 » fissò, in materia retributiva, determinate distanze (i c.d. « rapporti esterni ») tra gli insegnanti e gli altri impiegati dello Stato.

Ebbene, il D.P.R. 1079/1970 — emanato in applicazione delle leggi delega 249/1968 e 775/1970 — ha sconvolto i criteri retributivi fissati dalla legge 831, legge frutto, come

abbiamo visto, di elementari ma irrinunciabili considerazioni. Tale decreto, nel fissare i nuovi stipendi per gli insegnanti, ha accorciato le « distanze » con l'inevitabile risultato che i miglioramenti economici dei docenti sono, proporzionalmente, inferiori ai miglioramenti economici riconosciuti alle altre categorie del pubblico impiego. Tutto ciò malgrado il preciso precedente impegno del governo (giugno 1969) a non mutare, in sede di riassetto, i « rapporti esterni » tra gli insegnanti e le altre categorie, « rapporti esterni » consacrati, fin dal 1961, dalla più volte richiamata legge « 831 ».

Quando poi si consideri che dalla retribuzione degli insegnanti è stata eliminata — dal momento della introduzione dei parametri — l'assegno integrativo, si ha la dimensione esatta del miglioramento retributivo che è stato loro riservato!

A nostro parere, in applicazione della « 831 », i parametri che per il personale docente, ispettivo e direttivo della scuola il decreto 1079/1970 fissa in 307, 397, 430, 443 e 535, avrebbero dovuto essere, rispettivamente: 307, 444, 479, 494, 553 con le conseguenze retributive che riportiamo nella tabella che pubblichiamo in questa stessa pagina, conseguenze rilevanti anche per il trattamento di quiescenza di detto personale.

Ma alla CISNAL-Scuola non basta l'allineamento con la « 831 ».

Sulla base del principio dello « stipendio unico », noi vogliamo che sia eliminato lo sconcio (riservato al solo personale della scuola!) della pluralità di parametri nella stessa qualifica.

Noi affermiamo che i principi che regolano la retribuzione di tutti gli altri dipendenti (civili e militari) dello Stato, debbono essere applicati anche al personale della scuola.

Tali principi, che abbiamo ribaditi nella lettera inviata al presidente del Consiglio e che riproduciamo in questa stessa pagina del giornale, ci portano a ripetere una verità inconfutabile:

— alla qualifica deve corrispondere il « parametro »;

— all'anzianità di servizio, deve corrispondere lo « scatto biennale ».

Attualmente (e ciò avviene solo per il personale docente e direttivo della scuola) il « parametro » e lo « scatto biennale » misurano, ambedue, l'anzianità di servizio.

Alla luce di tali considerazioni (che trovano fondamento, ripetiamo, nello stesso ordinamento giuridico italiano) noi affermiamo che lo « stipendio unico » deve essere allineato, per ciascuna qualifica del personale della scuola, all'attuale ultimo parametro: e ciò perché esso indica la valutazione economica che l'ordinamento giuridico fa delle attribuzioni e delle responsabilità (mansioni-qualifica) dell'insegnante. Attualmente, infatti, i parametri inferiori, per la stessa qualifica

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

(Continua a pag. 3)

Stipendio unico

On.le Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Ministro per la Pubblica Istruzione
Al Ministro del Tesoro
Al Ministro per la Riforma Burocratica
ROMA

Come è Loro noto, le categorie del personale della Scuola subiscono una situazione politico-economica che comincia ad assumere i contorni della beffa.

Attendono da diciotto anni un nuovo stato giuridico (ne fa obbligo l'art. 7 della legge delega 20.12.1954, n. 1181). Sono state compensate con diciotto anni di chiacchiere.

Si attendevano, col riassetto, una situazione economica non certamente brillante ma almeno equa nel contesto dei dipendenti statali. Il decreto 1079 del dicembre 1970 ha invece annullato le posizioni conquistate con la legge 831/1961.

E' stato concesso agli abilitati l'incarico a tempo indeterminato. Ma la loro posizione economica è congelata al primo parametro... a tempo indeterminato.

Ci rendiamo conto della complessità dei problemi connessi con le tre considerazioni di cui sopra. Ma ci rendiamo altresì conto:

— e della incapacità a risolverli, abbondantemente dimostrata dalla classe politica al potere,

— e dell'ordine di priorità di alcuni di essi.

Riservandosi, per la globalità di essi, ritornare sull'argomento nel momento che sarà ritenuto più opportuno, allo stato delle cose, primo tra i primi è, per gli scriventi sindacati, il problema economico. E ripetendo, per questo, le considerazioni di principio che la CISNAL-SCUOLA ha avuto modo di far conoscere e ribadire più volte nelle sedi competenti (ci sia concesso di rammentare che nel corso del dibattito alla Camera dei Deputati per l'approvazione del d.d.l. sul nuovo stato giuridico, furono presentati — dai deputati della CISNAL e M.S.I. — appositi emendamenti), e cioè:

— che, nel nostro ordinamento, a parità di mansioni (attribuzioni e responsabilità) deve corrispondere parità di retribuzione qualunque sia l'amministrazione di appartenenza (art. 13, comma 3, Legge 249/1968),

— e che, sempre nel nostro ordinamento, il diverso « parametro » sta ad indicare la diversa « funzione » (o qualifica) attribuita al dipendente dello Stato (art. 11, comma 2, Legge 249/1968).
gli scriventi Sindacati sollecitano il Governo ad approntare i mezzi giuridico-amministrativi affinché al personale della scuola (di ruolo e incaricato a tempo indeterminato) siano corrisposti i seguenti stipendi e le seguenti indennità (gli stipendi, in base al principio dello « stipendio unico », sono ragguagliati all'ultimo parametro e questo è debitamente rettificato allo scopo di mantenere inalterati i rapporti esterni fissati dalla Legge 831/1961):

a) stipendi	
ispettori scolastici	(parametro 494)
preside I categoria ed equiparate	(parametro 553)
preside II categoria ed equiparate	(parametro 494)
direttore didattico	(parametro 479)
professore ruolo A	(parametro 494)
professore ruolo B	(parametro 444)
professore ruolo C	(parametro 307)
insegnante tecnico-pratico	(parametro 307)
maestro elementare	(parametro 307)

b) indennità

— quattordicesima mensilità;

— aggiunta di famiglia commisurata alla spesa media mensile pro-capite rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica;

— indennità integrativa speciale (di cui alla Legge 324/1959) calcolata non sulle prime L. 40.000 ma sulla intera retribuzione comprensiva dell'aggiunta di famiglia) ed il suo conglobamento operante nell'impiego privato);

— indennità di espansione scolastica;

— compenso per il lavoro straordinario a favore del personale direttivo, ispettivo e di segreteria delle direzioni didattiche e degli ispettorati scolastici della scuola materna e della scuola elementare;

— raddoppio dell'attuale indennità di direzione per presidi e direttori;

— aumento a L. 20.000 mensili dell'indennità di funzione docente di cui all'art 16 della Legge 165/1958;

— raddoppio del compenso orario per lavoro straordinario del personale non docente delle scuole secondarie.

Come misura di immediata attuazione, i Sindacati aderenti alla CISNAL-SCUOLA invitano il Governo ad adoperarsi affinché a tutto indistintamente il personale della scuola sia concesso un acconto di lire quarantamila mensili a partire dal 1° gennaio 1971 ed in attesa dei miglioramenti che saranno deliberati.

Distinti ossequi.

IL SEGRETARIO NAZIONALE DEL SISME-CISNAL Paride De Bella

IL SEGRETARIO NAZIONALE DEL SINAIE-CISNAL Ezio Lozzi

Il personale della scuola secondo i principi della CISNAL - Scuola

Carriere	QUALIFICHE	Trattamento economico	
		Parametri	Stipendi mensili lordi
Ispettiva	Ispettori scolastici	494	302.575
	Preside di 1ª categoria ed equiparate	553	406.455
Direttiva	Preside di 2ª categoria ed equiparate	494	302.575
	Direttore didattico	479	293.387
Insegnante	Professore ruolo A	494	302.575
	Professore ruolo B	444	271.950
	Professore ruolo C	307	188.037
	Insegnante T.P.	307	188.037
	Maestro elementare	307	188.037

Disposizioni ufficiali

Incarichi di presidenza

NEGLI ISTITUTI E NELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 1972-73
Ordinanza Ministeriale 18 marzo '72
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
VEDUTA la legge 14 agosto 1971, n. 821;

ORDINA
Art. 1.

Gli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria sono conferiti a domanda dal Provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza.

Devono essere formate distinte graduatorie per ciascun tipo (commerciale, industriale, agrario ecc.) di istituto tecnico e di istituto professionale. Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana devono essere formate apposite graduatorie.

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle presidenze degli istituti professionali istituiti con decorrenza 1 ottobre 1970 o anteriormente, occupate da personale avente titolo all'inquadramento in ruolo a norma dell'art. 19 dei decreti presidenziali istitutivi.

Art. 2.

Per ciascun tipo di istituto o scuola sono compilate due distinte graduatorie in cui sono rispettivamente inclusi:

a) i professori compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico aspirano;

b) i professori di ruolo che abbiano i requisiti prescritti dal DLCP 21 aprile 1947, n. 629 e successive integrazioni e modificazioni per partecipare ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

Gli aspiranti sono inclusi nelle predette graduatorie con il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli indicati nell'annessa tabella.

Per il conseguimento delle anzianità minime di servizio previste dalla legge per l'inclusione nelle graduatorie di cui alla lettera b), si computa anche l'anno scolastico 1971-72. Il relativo punteggio sarà attribuito con riserva di esibire all'atto della nomina la documentazione con la qualifica riportata.

Art. 3.

Le graduatorie sono compilate da una commissione nominata dal Provveditore agli studi composta da un preside di ruolo e da due funzionari del Provveditorato.

Le predette graduatorie, approvate dal Provveditore agli studi, sono pubblicate all'albo non oltre il 31 agosto 1972.

Art. 4.

Il Provveditore agli studi conferisce gli incarichi di presidenza seguendo l'ordine delle graduatorie e tenendo conto delle preferenze espresse nelle domande.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso articolo.

Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico è conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata, dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente articolo 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse.

In ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per servizio ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati o che abbiano riportato qualifica inferiore a « ottimo » nell'ultimo triennio.

Il Provveditore agli studi può, per gravi ragioni, sentito il parere della commissione di cui al precedente art. 3, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato, disporre la esclusione dall'incarico di presidenza.

Art. 5.

Coloro che aspirano per l'anno scolastico 1972-73 ad un incarico di presidenza debbono presentare domanda in carta legale al Provvedi-

tore agli studi della provincia nella quale prestano servizio entro il 30 giugno 1972.

Devono essere presentate distinte domande per l'inclusione in ciascuna graduatoria; in tale ipotesi in ogni domanda deve essere fatto riferimento alle altre domande presentate con l'indicazione dell'ordine di preferenza per i singoli tipi di istituto.

Alle domande vanno allegati i titoli valutabili ai sensi dell'annessa tabella.

E' ammesso il riferimento ai titoli già in possesso del Provveditorato agli studi e a quelli allegati ad una delle domande.

Nelle domande gli aspiranti possono indicare nell'ordine le sedi preferite per un massimo di dieci, nonché gli istituti in cui desiderino essere nominati.

Art. 6.

In caso di esaurimento delle graduatorie previste dai precedenti articoli, il Provveditore agli studi nomina docenti di ruolo e, in mancanza, docenti incaricati scelti preferibilmente nell'istituto o scuola interessata.

I professori straordinari non possono accedere all'incarico di presidenza, essendo tenuti, ai fini del compimento del periodo di prova, a prestare servizio per l'intero orario e per la durata prevista dall'articolo 22 del R.D. 27 novembre 1924, n. 2367, con le specifiche mansioni rientranti nella cattedra di titolarità.

Dovrà comunque essere evitato che l'incarico di Presidenza sia conferito ad un professore incaricato quando nella scuola prestino servizio professori straordinari, incaricando, in tal caso, il Preside o un professore ordinario di una scuola vicinaria.

Art. 7.

Salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sull'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, contro gli atti emanati in applicazione della presente ordinanza e ammesso ricorso gerarchico al Ministro della Pubblica Istruzione, nel termine di 30 giorni dalla data della pubblicazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.

Il ricorso può essere presentato alla competente Direzione Generale del Ministero o al Provveditorato agli studi, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso deve essere notificato ad eventuali controinteressati — i quali hanno facoltà di produrre le proprie deduzioni entro 20 giorni dalla comunicazione del ricorso stesso — e deve recare la prova dell'avvenuta notificazione.

I ricorsi presentati al Provveditorato agli studi debbono essere inoltrati nel termine di 20 giorni alle competenti Direzioni Generali del Ministero, in unico piego e con le osservazioni dell'ufficio.

IL MINISTRO
Misasi

TABELLA DI VALUTAZIONE
DEI TITOLI

A) Titoli valutabili soltanto per gli aspiranti all'inclusione nella graduatoria di cui alla lettera a) dell'art. 2;

Per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti di preside nelle scuole o istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico si aspira viene attribuito un punteggio pari alla votazione complessiva conseguita nel concorso rapportata a cento. Nel caso in cui l'aspirante sia incluso nelle graduatorie di merito di più concorsi viene attribuito il punteggio più favorevole e per ciascuna delle altre idoneità punti 15.

B) Titoli valutabili per gli aspiranti in ambedue le graduatorie:

1) titoli di servizio (1). Agli aspiranti compresi nella graduatoria a) sono valutati solamente i titoli conseguiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'ul-

timo concorso a preside cui l'interessato ha partecipato.

Si valutano soltanto gli anni di servizio di ruolo effettivamente prestato. Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo, a causa di aspettative o di assenze dalla scuola o di esoneri e distacchi anche di fatto, risulti di durata complessiva inferiore a sei mesi.

Sono esclusi altresì dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestato anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo, ancorché coperti da retrodatazione della nomina, ed i servizi prestati in ruoli diversi da quelli delle scuole statali di istruzione secondaria, anche se riconosciuti in tutto o in parte ai fini della carriera di professore, nonché i benefici di carriera (retrodatazione della nomina in ruolo di cui all'art. 7 della legge numero 165/1958 e successive modifiche) che dalla legge n. 861 del 29 settembre 1964 sono riconosciuti validi soltanto ai fini dell'ammissione al concorso.

a) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato dal candidato, fino ad un massimo di 15 anni, in istituti o scuole dello stesso grado o di grado superiore (di durata non inferiore a sei mesi) con qualifica di « ottimo », p. 3.

b) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato dal candidato, fino ad un massimo di 15 anni, in istituti o scuole di grado inferiore (di durata non inferiore a sei mesi) con qualifica di « ottimo », p. 1,50.

c) Per ogni anno di incarico di preside in istituti o scuole dello stesso tipo di quello al cui incarico di presidenza si aspira p. 5.

Idem vice preside o vigilanza in sezioni staccate o sezioni coordinate, p. 2.

d) Per ogni anno di incarico di preside in istituti o scuole diverse dello stesso grado o di grado superiore, p. 2.

Idem vice preside o vigilanza in sezioni staccate o sezioni coordinate, p. 1.

e) Per ogni anno di incarico di preside in istituti o scuole di grado inferiore, p. 1.

Idem vice preside o vigilanza in sezioni staccate o sezioni coordinate, p. 0,50.

2) Titoli di studio o di cultura. Agli aspiranti compresi nella graduatoria a) sono valutati solamente i titoli conseguiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'ultimo concorso a preside, cui l'interessato ha partecipato.

a) laurea con cui si è conseguito l'ingresso in ruolo con voti 110 su 110 e la lode, p. 3 con voti 110 su 110, p. 2 con voti da 99 a 110, p. 1 Altre lauree p. 1

b) Diploma conseguito dopo la laurea nelle scuole o corsi di perfezionamento o specializzazione previsti dagli statuti universitari, p. 1.

c) Inclusione in una qualunque delle graduatorie previste in concorsi, per titoli ed esame, a cattedre in scuole o istituti di istruzione di I grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la prima nomina in ruolo), p. 1.

d) Inclusione in una qualunque delle graduatorie previste in concorsi, per titoli ed esame, a cattedre in istituti di istruzione di II grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la prima nomina in ruolo), p. 1,50.

e) Inclusione in graduatorie di merito in concorsi per merito distinto riservati a professori di scuole o istituti di istruzione secondaria, p. 2.

La valutazione è ridotta alla metà se si tratta di concorsi riservati a professori di scuole o istituti di grado inferiore.

f) Inclusione in graduatorie di concorsi a posti di preside di scuole o istituti di istruzione secondaria di tipo diverso da quello al cui incarico si aspira, p. 3.

g) Maturità in concorso universitario o libera docenza, p. 5.

h) Per qualificate attività organizzative o didattiche svolte nella scuola o per incarichi speciali ivi ricoperti, per la partecipazione a corsi di specializzazione frequentati con profitto, per la collaborazione prestata in riunioni o collane scolastiche nonché per altri meriti didattici riconosciuti, fino ad un massimo di p. 7.

C) Detrazioni.

Per la qualifica di « insufficiente », per punizioni disciplinari o per fatti od elementi di demerito di carattere morale, didattico e disciplinare risultanti da atti in possesso dell'Amministrazione, fino a un massimo di p. 30.

D) Preferenze in caso di parità di merito. Si applica l'art. 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni.

(1) I punteggi di cui alle lettere c), d) ed e) sono cumulabili con quelli di cui alle lettere a) e b), anche se gli incarichi di presidenza siano stati conferiti con l'esonerazione dall'insegnamento.

Insegnanti elementari

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DI SEDE ANNO SCOLASTICO 1972-73

Circolare n. 101 del 28 marzo 1972

Disposizioni di carattere generale

Il Ministero autorizza le SS.VV., anche per l'anno scolastico 1972-73, a concedere agli insegnanti elementari ordinari del ruolo normale assegnazioni provvisorie di sede nell'ambito della provincia e da una provincia ad altra provincia, nei limiti e nei modi previsti dalla presente ordinanza.

A tal fine le SS.VV. vorranno disporre che, in data 20 maggio 1972, le norme che seguono siano pubblicate nell'albo del Provveditorato agli studi, degli Ispettorati scolastici e delle Direzioni didattiche.

1) Insegnanti che possono chiedere l'assegnazione provvisoria

Possono chiedere l'assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti elementari ordinari del ruolo normale che abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento da una ad altra provincia e gli insegnanti che nell'ambito della provincia di titolarità non abbiano ottenuto il trasferimento nel comune richiesto per ricostituire il nucleo familiare.

Possono altresì chiedere l'assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti che, pur non avendo chiesto il trasferimento, siano familiari di dipendenti dello Stato o di Ente pubblico trasferiti di ufficio in data successiva al termine per la presentazione delle domande di trasferimento, ma comunque entro il 10 agosto 1972. Per l'attribuzione ai predetti insegnanti del punteggio previsto dal n. 1). I capoverso della tabella di valutazione (punti 25), è necessaria e sufficiente la presentazione del certificato dal quale risulta il trasferimento del familiare.

Gli insegnanti di cui al precedente capoverso devono allegare alla domanda una dichiarazione dell'ente dal quale il familiare dipende, che attesti esplicitamente che la nuova sede gli è stata assegnata per motivi di servizio, indipendentemente dalle sue aspirazioni.

L'insegnante che abbia ottenuto il trasferimento in scuola speciale o in classe differenziale non può chiedere l'assegnazione provvisoria, per la durata del quinquennio di permanenza di cui al sesto comma dell'art. 20 dell'O.M. n. 8 (protocollo 190/2) del 18 gennaio 1972, se non, rispettivamente, per scuole speciali del medesimo tipo o per classi differenziali.

I richiedenti debbono documentare la necessità di riunirsi al coniuge; ai genitori o ai figli, per i vedovi e per gli insegnanti che, separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, o, essendo in attesa di decisione definitiva di separazione, abbiano ricevuto i figli in affidamento, o, comunque, in mancanza di coniuge; ai genitori o ai fratelli orfanati minori o maggiori minorati o inabili ad ogni proficuo lavoro i quali non abbiano altri fratelli maggiorenni con essi coabitanti, per i celibi, le nubili, i vedovi senza figli e gli insegnanti senza figli separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale.

In via subordinata può essere chiesto l'avvicinamento.

Gli insegnanti possono chiedere l'assegnazione provvisoria nella sola provincia ove abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento.

Non sono ammesse domande di assegnazione provvisoria nell'ambito del medesimo comune. Per gli insegnanti che siano già titolari nel comune e che non siano stati spostati nel movimento di sistemazione, qualora concorrano validi, particolari motivi familiari o, in secondo luogo, evidenti difficoltà di raggiungere la sede di titolarità, potrà dalle SS.VV. essere concesso lo spostamento a plesso più agevolmente raggiungibile, prima di procedere alle assegnazioni provvisorie di sede.

2) Presentazione delle domande

Le domande di assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia devono pervenire al Provveditore agli studi entro il 10 luglio 1972. Quelle per altra provincia devono essere indirizzate al corrispondente Provveditore agli studi per il tramite del proprio Provveditore, al quale debbono pervenire entro la medesima data.

Gli insegnanti, oltre al comune richiesto per riunirsi al nucleo familiare, possono indicare, in rigoroso ordine di preferenza, fino ad un massimo di altri 29 comuni, ai fini dell'avvicinamento.

Ove risulti indicato un comune senza specificazione di plessi, la richiesta s'intende formulata per tutti i plessi di quel comune.

Qualora la richiesta riguardi un numero limitato di plessi di un comune, i plessi stessi debbono essere indicati in rigoroso ordine di preferenza.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ai documenti attestanti l'esistenza dei requisiti indicati al paragrafo 1), quelli comprovanti il possesso dei titoli valutabili ai sensi dell'annessa tabella.

E' ammesso fare preciso riferimento alla documentazione già allegata alla domanda di trasferimento.

L'accertamento dell'anzianità del servizio e dell'età dei richiedenti, ove occorra, è effettuato d'ufficio dal Provveditore agli studi della provincia di titolarità.

3) Adempimenti del Provveditore agli studi

Il Provveditore, respinte le domande prodotte da insegnanti che, ai sensi delle norme di cui al paragrafo 1) non hanno titolo o che siano pervenute oltre il 10 luglio 1972 o alle quali non risultino allegati i documenti di cui al V capoverso del paragrafo 2) o prive del preciso riferimento di cui al VI capoverso dello stesso paragrafo 2), trasmette ai Provveditori competenti le domande presentate per altra provincia, corredandole dei dati di cui all'ultimo capoverso del paragrafo 2), entro il 20 luglio 1972.

Assegnazioni provvisorie nella provincia di titolarità

4) Il Provveditore procede anzitutto all'attribuzione del punteggio in base all'annessa tabella e compila la graduatoria degli insegnanti che hanno chiesto l'assegnazione provvisoria nella propria provincia.

A parità di punteggio la preferenza è determinata in primo luogo dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli, in secondo luogo dall'anzianità complessiva del servizio di ruolo e non di ruolo qualificato almeno « buono » ed in terzo luogo dall'età.

La graduatoria contenente, a fianco del nome di ciascun insegnante, l'indicazione del punteggio complessivo attribuito e dell'anzianità di servizio posseduta al 13 gennaio 1972, è pubblicata all'albo dell'ufficio scolastico provinciale entro il 31 luglio 1972.

5) Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria gli insegnanti possono presentare le loro osservazioni al Provveditore, il quale decide in merito entro i cinque giorni feriali successivi e trasmette immediatamente — dopo averla pubblicata all'albo — una copia della graduatoria definitiva al Ministero.

6) Le assegnazioni provvisorie di sede nell'ambito della medesima provincia sono disposte entro il 6 settembre 1972, dopo il compimento delle operazioni relative all'immissione nel ruolo normale degli insegnanti del ruolo in soprannumero (art. 5 e 6 della legge 27 novembre 1954, n. 1170), nel limite numerico:

a) dei posti vacanti nel comune capoluogo (compresi quelli non conferibili in sede di movimento magistrale), esclusi quelli indicati nel successivo paragrafo B);

b) dei posti rimasti vacanti nei comuni diversi dal capoluogo, esclusi quelli indicati nel successivo paragrafo 8).

L'assegnazione della sede può essere disposta per qualsiasi plesso del comune richiesto ove esistano posti vacanti o che, comunque, si presume rimangano disponibili per tutta la durata dell'anno scolastico, fermo restando quanto stabilito al 3° e 4° capoverso del paragrafo 2).

Assegnate le sedi, il Provveditore agli studi, entro la medesima data del 6 settembre, dispone — per un numero non superiore a quello dei posti lasciati liberi dagli insegnanti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria ai sensi del 1° capoverso — altre assegnazioni provvisorie ad integrazione del movimento precedente. Per l'assegnazione della sede, ovviamente, si osserva quanto disposto dal 2° capoverso del presente paragrafo.

Gli insegnanti compresi nella graduatoria, che nell'ultimo quinquennio siano stati trasferiti d'ufficio, per soppressione di posti, ad altro comune, hanno la precedenza assoluta nell'assegnazione provvisoria, per il comune nel quale il posto fu soppresso.

Il Provveditore, qualora non possa assegnare l'insegnante al comune richiesto per riunirsi al nucleo fa-

Istruzione professionale

Informiamo i nostri lettori che è stata pubblicata, con la data del 28.3.72, l'Ordinanza riguardante « Sistemazioni, completamenti di orario, trasferimenti, spostamenti di sede degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato degli Istituti Professionali ».

Il termine per la presentazione delle domande, in carta legale, ai relativi Consigli di Amministrazione scade il 20 maggio 1972.

Sul prossimo numero del giornale daremo notizie più dettagliate.

Disposizioni ufficiali

miliare, lo assegna ad uno dei comuni indicati in ordine preferenziale per l'avvicinamento. E' evidente che in tali casi il punteggio da attribuire è quello previsto per l'avvicinamento.

Entro la medesima data del 6 settembre 1972, il Provveditore pubblica all'albo dell'Ufficio scolastico provinciale l'elenco degli insegnanti ai quali è stata concessa l'assegnazione provvisoria, indicando per ciascuno di essi il punteggio complessivo conseguito, l'anzianità di ruolo e non di ruolo e l'età, quando sia necessario, e la sede assegnata.

Una copia dei predetti elenchi sarà subito trasmessa al Ministero.

Assegnazioni provvisorie da una ad altra Provincia

7) Ciascun Provveditore agli studi, ricevute le domande trasmesse agli ai sensi del paragrafo 3), provvede anzitutto ad accertare l'esistenza dei requisiti valutabili e ad assegnare il relativo punteggio in base all'annessa tabella; compila quindi una graduatoria generale, comprendente tutti gli aspiranti titolari in altre province che hanno chiesto l'assegnazione provvisoria nella provincia da lui amministrata.

A parità di punteggio si applicano le norme di cui al secondo comma del suindicato paragrafo 4). La graduatoria, con l'indicazione dei dati previsti dal terzo comma del suindicato paragrafo 4), è pubblicata all'albo dell'Ufficio scolastico provinciale entro il 5 agosto 1972. E' fatto salvo l'eventuale successivo inserimento nella graduatoria degli insegnanti di cui al 2° capoverso del paragrafo 1).

In calce alla graduatoria sarà annotata esplicita riserva in tal senso.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria gli insegnanti possono presentare le loro osservazioni direttamente al Provveditore agli studi, il quale decide in merito entro i cinque giorni feriali successivi e trasmette immediatamente — dopo averla pubblicata all'albo — una copia della graduatoria definitiva al Ministero.

8) Le assegnazioni provvisorie da una ad altra provincia vengono disposte dopo che sono state effettuate le operazioni indicate al paragrafo 6); in ogni caso entro il 13 settembre 1972. Vengono disposte nel limite numerico:

a) dei posti rimasti liberi perché i titolari ottengono l'assegnazione provvisoria in altra provincia;

b) dei posti che risultino vacanti nel comune capoluogo per effetto di nuove assegnazioni di insegnanti elementari che saranno disposte in applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213;

c) dei posti che risultino vacanti in applicazione dei citati articoli della legge n. 1213 nei comuni diversi dal capoluogo, nel limite del quarto dei posti medesimi da accantonare per il futuro movimento magistrale;

d) dei posti disponibili nel comune capoluogo e nei comuni diversi in conseguenza dei provvedimenti disposti ai sensi delle leggi richiamate dall'art. 9 della già citata legge n. 1213, e per effetto dei comandi presso i sindacati;

e) dei posti che risultino vacanti nel comune capoluogo per effetto del passaggio di insegnanti elementari nei ruoli del personale docente della scuola media, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603;

f) dei posti che risultino vacanti nei comuni diversi dal capoluogo nel limite del quarto dei posti medesimi da accantonare per il futuro movimento magistrale, per effetto del passaggio di insegnanti elementari nei ruoli del personale docente della scuola media, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603;

g) del 50% dei posti che risultino disponibili per effetto di conferimento dell'incarico a tempo indeterminato agli insegnanti elementari nella scuola media ai sensi dell'art. 12 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

L'assegnazione di sede può essere disposta per qualsiasi plesso del comune di destinazione dove esistano posti vacanti o che, comunque, si presume rimangano disponibili per tutta la durata dell'anno

scolastico, fermo restando quanto stabilito al 3° e 4° capoverso del paragrafo 2).

Il Provveditore, qualora non possa assegnare l'insegnante al comune richiesto per riunirsi al nucleo familiare, lo assegna ad uno dei comuni indicati in ordine preferenziale per l'avvicinamento.

9) Ogni Provveditore dà immediata comunicazione delle assegnazioni provvisorie concesse nella propria provincia ai Provveditori agli studi delle province nelle quali gli insegnanti sono titolari.

Si richiama l'attenzione delle SS. VV. sulla necessità di provvedere con la massima sollecitudine a tale adempimento affinché, in analogia a quanto si verifica nel normale movimento magistrale, ciascun Provveditore possa subito utilizzare le sedi che si rendono disponibili nella propria provincia, per procedere, secondo l'ordine della graduatoria, ad ulteriori assegnazioni provvisorie da altre province.

10) Entro il 13 settembre 1972 ogni Provveditore pubblica gli elenchi degli insegnanti di altre province che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nella provincia da lui amministrata, indicando, a fianco di ciascun nome, il punteggio complessivo riportato, la provincia di provenienza e, quando necessario, l'anzianità di ruolo e non di ruolo e l'età.

11) I posti rimasti disponibili e quelli che si rendono comunque vacanti successivamente alle operazioni di assegnazione provvisoria di sede devono essere assegnati nell'ordine agli insegnanti del ruolo soprannumerario, agli insegnanti incaricati a tempo indeterminato e non licenziabili e infine agli insegnanti non di ruolo che ne abbiano titolo ai sensi della O.M. sugli incarichi e le supplenze nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1972-73.

12) Durata delle assegnazioni provvisorie

Le assegnazioni provvisorie avranno durata limitata all'anno scolastico 1972-73.

Con l'occasione si ricorda che tutte le assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 1971-72 cessano il 30 settembre 1972.

Norma transitoria

Fermo restando che il movimento delle assegnazioni provvisorie verrà effettuato distintamente dai Provveditori agli studi delle province di Campobasso e di Isernia, limitatamente all'anno scolastico 1972-73, i suddetti Provveditori opereranno, nei confronti degli insegnanti provenienti rispettivamente dalla provincia di Isernia e da quella di Campobasso, come se le relative domande fossero state prodotte da maestri della propria provincia.

IL MINISTRO
Misasi

TABELLA DI VALUTAZIONE MOTIVI DI FAMIGLIA

- 1) Riunione:
 - a) coniuge;
 - b) ai genitori o ai figli, per i vedovi e per gli insegnanti che, separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, o, essendo in attesa di decisione definitiva di separazione,

Non è mai troppo tardi!

In data 16 febbraio 1972, i sindacati autonomi aderenti alla federscuola hanno inviato, al presidente del consiglio dei ministri e agli altri ministri competenti, una lettera contenente «ulteriori richieste per il personale della scuola secondaria».

Tra gli «indilazionabili provvedimenti» richiesti troviamo:

- la corresponsione della 14^a mensilità;
- reversibilità alla moglie al marito del trattamento di quiescenza e della buonuscita;
- estensione della corresponsione della cosiddetta indennità di espansione scolastica al personale non insegnante;
- assenso, da parte del governo, alla p.d.l. n. 3934 concernente la elevazione della base relativa al conferimento della indennità integrativa di cui all'articolo 1 della legge 324 (da L. 40.000 a L. 100.000).

Siamo veramente lieti di rilevare che qualche sindacato della scuola comincia ad allinearsi sulle nostre posizioni.

Diciamo «nostre posizioni» in quanto trattasi di richieste avanzate (e, riteniamo, in modo più completo) dalla CISNAL-Scuola fin dall'aprile 1970. Tra l'altro, tali novità formarono anche oggetto di specifico emendamento aggiuntivo presentato — dai deputati della CISNAL e del MSI — nel corso della discussione parlamentare del d.d.l. sullo «stato giuridico» (v. «La Scuola Nazionale» del 10/8/1971).

Ci auguriamo comunque di veder presto confluire l'attenzione degli stessi sindacati sulle altre nostre posizioni: e, particolarmente, sulla tesi dello «stipendio unico».

(Per coloro, tra i nostri colleghi, che amano documentarsi su quanto da noi affermato, consigliamo la lettura dei seguenti altri numeri della «Scuola Nazionale»: 15/4/1970; 15/5/1970; 10/1/1971; 10/2/1971; 25/2/1971; 10/3/1971; 25/9/1971).

abbiano ricevuto i figli in affidamento, o, comunque, in mancanza di coniuge;

ai genitori e ai fratelli orfani minori o maggiori minorati o inabili ad ogni proficuo lavoro i quali non abbiano altri fratelli maggiori con essi coabitanti, per i celibi, le nubili, i vedovi senza figli e gli insegnanti senza figli separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale punti 25

Tali punti spettano solo per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

— per ciascuno degli altri comuni, richiesti ai fini dell'avvicinamento, anziché punti 25, si attribuiscono punti 15

— se l'insegnante ha figli minori, si aggiungono per ogni figlio . p. 4

— per ogni figlio che non abbia compiuto 6 anni di età si aggiungono altri punti 2

— se l'assegnazione è chiesta per riunione a familiare mutilato o invalido di guerra ovvero mutilato o invalido civile per fatti di guerra o per servizio, di categoria non inferiore alla sesta, ovvero mutilato o invalido civile con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 50% punti 4

— se l'assegnazione è chiesta per riunione a familiare privo della vista, si aggiungono punti 8

Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

2) Se l'insegnante ha figli che frequentano istituti scolastici di istruzione secondaria di I o II grado o universitari esistenti nel comune richiesto e non in quello di titolarità punti 8

3) Se l'insegnante ha figli minorati fisici, psichici o sensoriali che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, come da certificazione rilasciata dall'Istituto che li ha in cura, il quale deve altresì dichiarare che la cura ha carattere di continuità punti 8

4) Vedovi e vedove di guerra e di caduti per servizio, che non abbiano contratto nuovo matrimonio, con figli minori punti 12

5) Vedovi e vedove che non abbiano contratto nuovo matrimonio, con figli minori punti 6

Per i religiosi le esigenze familiari vanno riferite alla comunità di appartenenza.

Con la dizione «figli» si fa riferimento anche ai figli legittimati, agli adottati, agli affiliati ed ai figliastri.

Ai figli minori sono assimilati i figli studenti universitari a carico fino al 26° anno di età.

I punti di cui ai numeri 2 e 3, nonché quelli di cui ai numeri 4 o 5 sono cumulabili con quelli di cui al numero 1.

I punti di cui al numero 4 non sono cumulabili con quelli di cui al numero 5.

I punti di cui ai numeri 2 e 3 sono attribuiti, se documentati, anche se l'interessato non abbia documentato la riunione o l'avvicinamento di cui al numero 1.

Corsi abilitanti

Circolare telegrafica del 30 marzo 1972

Protocollo 310 scuole medie.

Riferimento quesiti pervenuti precisasi che insegnanti con incarico a tempo indeterminato legittimamente ottenuto per effetto possesso titolo di studio considerato valido da ordinamento vigente al momento nomina possono in ogni caso partecipare corso abilitante speciale per classe abilitazione corrispondente ad insegnamento impartito punto Titolo esemplificativo indicasi ipotesi docenti forniti laurea diversa da ingegneria elettronica ut ingegneria nucleare et in atto incaricati a tempo indeterminato per insegnamenti per i quali est valida

classe 28 tabella A annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 punto — Misasi Ministro Istruzione

Circolare telegrafica del 31 marzo 1972

Protocollo 314 A/5 seguito circolare 257 relativa corsi abilitanti speciali precisasi che virgola qualora anche in casi diversi da quelli esemplificati in circolare medesima virgola manchi atti scuola appartenenza certificazione titolo studio posseduto virgola aspiranti ammissione corsi debent integrare domanda con apposito certificato punto Predetti aspiranti possunt tuttavia essere ammessi egualmente ai corsi con riserva presentare titolo studio successivamente entro termine che sarà stabilito per domanda ammissione prove finali virgola pena esclusione prove medesime punto — Misasi Ministro Istruzione

Il ventennio delle beffe

(Continuaz. da pag. 1)

lifica, altro non sono che una decurtazione, per scarsa anzianità, del valore economico della qualifica.

E' ovvio che tale stipendio (stipendio unico, stipendio base) è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50% della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, nella stessa categoria (art. 1, D.P.R. 1079/1970).

La tesi dello «stipendio unico» (a parità di funzioni, parità di retribuzione) vale ad eliminare un altro sconcio che rischia di consolidare una situazione che in altri tempi si qualificava di sottoproletariato. Intendiamo riferirci agli incaricati a tempo indeterminato.

Condannati alla non-progressione in carriera (come si dice in termini burocratici), sono congelati al primo parametro (alias, stipendio di fame) pur essendo titolari delle stesse attribuzioni e delle stesse responsabilità degli insegnanti di «ruolo».

E' uno sconcio, questo, che deve finire.

Il discorso «economico» per il personale della scuola è un discorso che ci porterebbe ancora molto lontano. Ci limitiamo, per ora, a qualche altra considerazione relativamente alle indennità integrative dello stipendio. Ed in particolare, all'aggiunta di famiglia e all'indennità di contingenza (indennità integrativa speciale). Per il resto rinviemo alla attenta considerazione della lettera inviata al presidente del Consiglio, lettera che pubblichiamo in questa stessa pagina del giornale e che abbiamo già avuto occasione di richiamare.

Le quote di aggiunte di famiglia hanno lo scopo, come è noto, di adeguare la retribuzione, dell'insegnante ai bisogni (cioè: vitto, alloggio, vestiario, studi, svaghi, ecc...) della famiglia.

Ebbene, a tal fine, per un nucleo familiare composto di moglie e due figli attualmente sono ritenute sufficienti 21.180 lire al mese. Siamo veramente al tragicomico!

Così stando le cose, è inevitabile che lo stipendio dell'insegnante, fissato in relazione alle sue prestazioni e alle sue individuali esigenze di vita (è questo il significato della «classe di stipendio» o del «parametro» che dir si voglia), subisce — con l'acquisizione del nucleo familiare e il suo incremento (e in conseguenza della insufficienza delle attuali quote di aggiunta di famiglia) — una diminuzione reale progressiva si da determinare un progressivo abbassamento del tenore di vita dell'intera famiglia (è cioè evidente che se 100 lire sono ritenute sufficienti per la vita libera e dignitosa di una sola persona, 110 lire non sono sufficienti per garantire lo stesso livello di vita a quattro persone).

A nostro avviso, l'aggiunta di famiglia deve garantire, all'insegnante capo-famiglia, la possibilità

di assicurare all'intera famiglia lo stesso livello di esistenza libera e dignitosa (art. 36 della costituzione) che la retribuzione a lui assicura (o dovrebbe assicurare) uti singulus. Per raggiungere tale scopo, la CISNAL Scuola ritiene che le quote di aggiunta di famiglia debbano essere calcolate sulla base delle reali (e non teoriche) esigenze di vita dei singoli componenti il nucleo familiare posti a carico dell'insegnante capo-famiglia ed in modo da evitare il denunciato progressivo abbassamento del tenore di vita dell'intera famiglia.

La indennità integrativa speciale istituita con la legge 27/5/1959, n. 324, ha inteso estendere al personale statale il principio dell'adeguamento della retribuzione nominale alla retribuzione reale: principio che nell'ambito del rapporto di lavoro privato ha dato luogo (in virtù di accordi provinciali sindacali del 1945) allo istituto della «indennità di contingenza».

La CISNAL-Scuola ritiene che il «conglobamento», già operante nei rapporti di impiego privato, debba essere esteso al settore del pubblico impiego (impiegati in servizio e pensionati).

Ritiene inoltre che debba essere modificata la base di calcolo di essa indennità integrativa speciale con il riferimento non più ad una base di lire 40.000 (come è attualmente), ma ad una base uguale alla somma dell'intero stipendio anno per anno conglobato e della aggiunta di famiglia.

Chiediamo troppo per il personale della scuola?

Quando si raffrontassero le attribuzioni, le responsabilità e gli stipendi degli uscieri dipendenti dalle amministrazioni regionali, con le attribuzioni, le responsabilità e gli stipendi del personale direttivo e del personale docente della scuola, dovremmo pretendere stipendi mensili di un milione e, rispettivamente, di mezzo milione per queste due ultime categorie.

Ma ci rendiamo conto che in un paese ove ad un ministro della P.I. — di fronte ai recentissimi fatti violenti dell'istituto «Righi» di Napoli — è concesso chiudere la scuola per non essere in grado di assicurare l'ordinato svolgimento delle elezioni, la giustizia distributiva è una questione stratosferica.

" GRANDE ITALIA "

P.zza Eserda - Roma - Tel. 486566

- RISTORANTE
- PIZZERIA
- CAFFE'
- BIRRERIA

Sala per banchetti e rinfreschi

Direttore responsabile
GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma

INCARICHI E SUPPLENZE

Si rende noto agli interessati che presso le sedi del SISME-CISNAL sono disponibili le schede da allegare alle domande per incarichi e supplenze.

7 MAGGIO 1972

Elezioni politiche

Pubblichiamo l'elenco dei colleghi iscritti ai Sindacati della CISNAL-SCUOLA, candidati nelle varie circoscrizioni o alla Camera dei Deputati o al Senato, nelle liste del M.S.I., invitando vivamente tutti i nostri iscritti e simpatizzanti a far convergere sui loro nomi il maggior numero possibile di preferenze.

Chiediamo scusa ai colleghi non inclusi in questo elenco, in quanto non tutte le Segreterie Provinciali ci hanno fatto pervenire tempestivamente le segnalazioni richieste.

Torino - Novara - Vercelli

Masaracchio Nino, membro della Giunta Nazionale del SINAIE, candidato alla Camera dei Deputati.

Genova - Imperia - La Spezia - Savona

Pilia Giovanna, iscritta al SISME di Genova, candidata alla Camera dei Deputati.

Milano - Pavia

Petrino Aldo, iscritto al SINAIE, Segr. Prov. Un. CISNAL di Milano, pubblicista, candidato alla Camera dei Deputati.

Brescia - Bergamo

Mancinelli Giovanni, iscritto al SISME, Segr. Prov. Un. CISNAL di Bergamo, candidato alla Camera dei Deputati.

Verona - Padova - Vicenza - Rovigo

Siena Primo, membro della Giunta Naz. del SINAIE, ex combattente, pubblicista, candidato alla Camera dei Deputati.

Venezia - Treviso

Mion Pietro, iscritto al SINAIE di Treviso, candidato alla Camera dei Deputati.

Udine - Belluno - Gorizia

Zanenga Bartolomeo, iscritto al SINAIE, ex combattente, candidato alla Camera dei Deputati.

Bologna - Ferrara - Ravenna - Forlì

Gollini Mario, Segr. Prov. del SINAIE di Bologna, Consigliere Provinciale, candidato alla Camera dei Deputati;

Macrelli Cipriano, Segr. Prov. del SINAIE di Forlì, candidato alla Camera dei Deputati;

Merli Italo, dirigente del SISME di Imola, candidato alla Camera dei Deputati e al Collegio Senatoriale di Bologna III.

Parma - Modena - Piacenza - Reggio Emilia

Gasperini Maria Angela, Segr. Prov. del SISME di Reggio Emilia, candidata alla Camera dei Deputati;

Tassi Carlo, avvocato, iscritto al SISME di Piacenza, candidato alla Camera dei Deputati;

Zambrano Francesco, professore, Segr. Prov. del SISME di Modena, ex combattente, candidato alla Camera dei Deputati.

Pisa - Livorno - Lucca - Massa Carrara

Bacci Silverio, Dirigente Naz. del Settore Scuola del MSI, candidato al Collegio Senatoriale di Viareggio;

Ravenni Danilo, Direttore Didattico, iscritto al SINAIE, candidato alla Camera dei Deputati.

Nocilla Salvatore, Segr. Prov. del SISME di Siena, candidato alla Camera dei Deputati.

Ancona - Pesaro - Macerata - Ascoli Piceno

Grilli Antonio, Direttore Didattico, già Deputato, candidato alla Camera dei Deputati;

Rubinacci Giuseppe, iscritto al SISME, candidato alla Camera dei Deputati;

Rotatori Ettore, Direttore Didattico, candidato al Collegio Senatoriale.

Perugia - Terni - Rieti

Molignani Poletti Gigliola, Preside, Coordinatrice Regionale

del SISME, candidata al Senato per il Collegio di Perugia II;

Rositani Giovanni, iscritto al SISME di Rieti, candidato alla Camera dei Deputati;

Zambrino Arturo, iscritto al SINAIE, candidato al Senato per il Collegio di Orvieto.

Roma - Viterbo - Latina - Frosinone

Almirante Giorgio, professore, Segr. Naz. del MSI, già componente VIII Commissione (P.I.) della Camera, candidato alla Camera dei Deputati;

De Totto Giovanni (detto Nino), iscritto al SISME, cons. com. di Roma, arditto paracadutista, mutilato di guerra, pluridecorato al v.m.

L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo

Serpentini Elso Simone, iscritto al SISME di Teramo, candidato alla Camera dei Deputati;

Tringali Salvatore, Segr. Prov. del SISME di Teramo, candidato alla Camera dei Deputati.

Campobasso - Isernia

Di Loreto Barrassi Maria, iscritta al SISME, Cons. Prov. di Isernia, candidata alla Camera dei Deputati.

Napoli - Caserta

Roberti Gianni, docente universitario, Segr. Gen. della CISNAL, candidato alla Camera dei Deputati;

Palomby Adriana, docente universitaria, Vice Presidente dell'ENIPLA, candidata alla Camera dei Deputati;

Ruggiero Angelo, reggente il SINAIE di Milano, Cons. Prov. di Napoli, giornalista, pubblicista, candidato alla Camera dei Deputati.

Benevento - Avellino - Salerno

Grella Domenico, Preside, iscritto al SISME di Perugia, candidato alla Camera dei Deputati.

Bari - Foggia

Cassano Michele, iscritto al SINAIE, Segr. Prov. Unione CISNAL di Bari, candidato alla Camera dei Deputati;

Gatta Renzo, Segr. Prov. del SINAIE di Foggia, candidato alla Camera dei Deputati.

Lecce - Brindisi - Taranto

Giannotte Luca, avvocato, Segr. Prov. del SISME di Taranto, candidato alla Camera dei Deputati.

Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria

Adilardi Saverio, iscritto al SINAIE di Roma, capitano del ruolo d'onore dell'E.I., legionario della R.S.I., candidato alla Camera dei Deputati;

Comito Vincenzo, iscritto al SISME, ex-combattente, decorato al V.M., candidato alla Camera dei Deputati.

Catania - Messina - Siracusa - Ragusa - Enna

Fede Antonino, componente la Giunta Nazionale del SISME, candidato alla Camera dei Deputati;

Rallo Girolamo, iscritto al SISME, candidato alla Camera dei Deputati.

Palermo - Trapani - Agrigento - Caltanissetta

La Grua Alfredo, iscritto al SISME, candidato alla Camera dei Deputati.